

N. 06749/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03382/2014 REG.RIC.

N. 03383/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3382 del 2014, proposto da:

Assunta Tirone e Rosy Caparco, rappresentate e difese dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. adito;

contro

- Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (CE), U.T.G. - Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, Via Diaz, 11;
- **Comune di Calvi Risorta**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso (giusta deliberazione G.C. n. 73 del 15/7/2014) dall'avv. Francesco Casertano, con il quale domicilia in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12, nonché (giusta deliberazione n. 143 del 17/11/2014) dall'avv. Ciro Centore, con

domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;

nei confronti di

- Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;
- Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Taffuri, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;
- Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Giovanni Rosario Lombardi, Antonio Bonacci (nn.cc.);

sul ricorso numero di registro generale 3383 del 2014, proposto da: Giovanni Rosario Lombardi, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. adito;

contro

- Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore (CE), U.T.G. - Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domiciliano in Napoli, Via Diaz, 11;
- **Comune di Calvi Risorta**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso (giusta deliberazione G.C. n. 73 del 15/7/2014) dall'avv. Francesco Casertano, con il quale domicilia in Napoli, Via Pietro Colletta n. 12, nonché

(giusta deliberazione n. 143 del 17/1172014) dall'avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;

nei confronti di

- Giovanni Marrocco, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;
- Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Taffuri, con domiciliazione da intendersi effettuata, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. a), c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. adito;
- Anita Bovenzi, Antonio Caparco, Antonio Bonacci (nn.cc.);

per l'annullamento (in entrambi i ricorsi):

- di tutti gli atti relativi allo svolgimento della competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Calvi Risorta (CE) nella tornata elettorale del 25/05/2014, e precisamente:

a) del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2014, di proclamazione degli eletti consiglieri comunali e dell'eletto Sindaco del **Comune di Calvi Risorta**;

b) dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale relative alle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 afferenti le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta tenutesi il giorno 25 maggio 2014;

per l'annullamento, quindi,

c) integrale delle operazioni elettorali svoltesi in data 25 maggio 2014 per l'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali di Calvi Risorta, con conseguente ordine di

rinnovo delle stesse; ovvero, in via graduata, del risultato delle elezioni, con consequenziale rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale risulti illegittimo, con consequenziale ordine di rinnovare le operazioni elettorali limitatamente a tali Sezioni con ogni consequenziale statuizione;

o, in subordine, per l'annullamento,

d) del conteggio delle preferenze formalizzato con i verbali impugnati sub a) e sub b) con il conseguente, quindi, riconteggio delle schede in tutte le Sezioni o nelle sole Sezioni ove vengano accertate gravissime anomalie e irregolarità;

e) di tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque agli stessi connessi, anche se non noti.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore, dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Ministero dell'Interno, del **Comune di Calvi Risorta**, di Giovanni Marrocco e di Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti gli avv.ti Pasquale Marotta, Ciro Centore, Francesco Casertano e Massimo Taffuri;

1. Con il ricorso n. 3382/2014 R.G., Assunta Tirone e Rosy Caparco (rispettivamente, la prima in qualità di cittadino elettore del **Comune di Calvi Risorta** e la seconda in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista "Uniti per la Rinascita Calena" in relazione alla competizione elettorale del

25/05/2014 per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Calvi Risorta) hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Con ricorso n. 3383/2014 R.G., Giovanni Rosario Lombardi (candidato Sindaco collegato alla lista "Uniti per la Rinascita Calena" in relazione alla medesima competizione elettorale) ha chiesto l'accoglimento di identiche conclusioni.

2. Le parti ricorrenti hanno svolto le seguenti premesse in fatto:

- che alla competizione elettorale in questione avevano partecipato tre liste: la Lista n. 1 "Uniti per la Rinascita Calena", con candidato Sindaco il sig. Giovanni Rosario Lombardi; la Lista n. 2 "Calvi Risorge", con candidato Sindaco il sig. Giovanni Marrocco; la Lista n. 3 "Democratici Caleni", con candidato Sindaco il sig. Antonio Caparco;

- che, con l'impugnato verbale di proclamazione degli eletti del 27 maggio 2014, era stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Giovanni Marrocco (della Lista n. 2 "Calvi Risorge"), con voti 1468 (mentre il sig. Giovanni Rosario Lombardi aveva ottenuto voti 1461 ed il sig. Antonio Caparco voti 1050);

- che, pertanto, tra il Sindaco proclamato eletto Giovanni Marrocco ed il candidato Giovanni Rosario Lombardi sussistevano appena 7 voti di differenza.

3. Esse hanno poi dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili per l'esistenza di gravi irregolarità che si sarebbero verificate in tutte le Sezioni elettorali, tali da inficiare e viziare l'intero procedimento elettorale ed il conseguente risultato finale.

In particolare hanno affermato che:

- dall'esame del verbale della Sezione n. 1 risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di elettori iscritti nella Sezione ed il numero di votanti della Sezione: infatti, mentre all'atto dell'autenticazione delle schede non viene attestata la presenza di cittadini elettori di altro Stato membro, all'atto invece del resoconto

degli elettori votanti risulta aver votato un elettore in qualità di cittadino di altro Stato membro, con la conseguenza che solo tale inesatta circostanza avrebbe consentito di ottenere una perfetta coincidenza tra il numero delle “schede autenticate” (1060) e la somma degli “elettori votanti” e delle “schede autenticate e non utilizzate” ($816 + 244 = 1060$), nonché la perfetta coincidenza tra il numero totale delle “schede utilizzate” (comprese quelle dichiarate nulle, bianche e contestate) con il numero totale dei “votanti della Sezione” (816/816);

- sempre dall'esame del verbale della Sezione n. 1, risulta che quattro elettori hanno votato, ai sensi dell'articolo 41 D.P.R. n. 570/1960, con un accompagnatore, in quanto affetti da infermità fisica: tuttavia non sarebbero stati allegati al verbale di Sezione i certificati medici né i certificati elettorali (anche perché la semplice dicitura - “certificato” - contenuta nell'ultimo riquadro “Annotazioni” non consentirebbe di capire a quale certificato si faccia riferimento); inoltre, per l'elettore signora Elia Claudia, mancherebbe sia l'annotazione di qualsiasi certificato sia il nome dell'Autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento;

- dall'esame del verbale della Sezione n. 2 risulterebbe una discordanza tra il numero delle schede autenticate prima della votazione (1141) con il numero delle schede effettivamente utilizzate e quelle restituite: a fronte, infatti, di 954 elettori votanti, sarebbero dovute essere restituite n. 187 schede autenticate e non utilizzate, che invece non sono state indicate nel verbale e quindi sarebbero letteralmente scomparse nel nulla;

- dall'esame del verbale della Sezione n. 3, risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di elettori iscritti nella sezione (1199), il numero dei votanti (1199), il numero delle schede autenticate (1199) da una parte ed il numero delle schede autenticate e non utilizzate (189) dall'altra (ciò in quanto se il numero dei votanti corrisponde al numero degli elettori iscritti, non vi sarebbero dovute essere in

questa Sezione schede autenticate e non utilizzate); inoltre, erroneamente il Presidente avrebbe dichiarato che le schede scrutinate sono 1010 (in quanto avrebbero dovuto essere 1199); vi sarebbe poi discordanza tra il totale delle schede scrutinate indicato nel riepilogo finale (1010) ed il numero dei votanti precedentemente dichiarato (1199); infine, sarebbe stato erroneamente accertato un numero di schede autenticate non utilizzate pari a 189;

- sempre dall'esame del verbale della Sezione n. 3, risulta che un elettore ha votato, ai sensi dell'articolo 41 D.P.R. n. 570/1960, con un accompagnatore, in quanto affetto da infermità fisica: tuttavia non sarebbero stati allegati al verbale di Sezione né il certificato medico né il certificato elettorale (e non sarebbe stato neanche indicato il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento);

- dall'esame del verbale della Sezione n. 4, risulterebbe una evidente discordanza tra il numero di schede dichiarate nulle (in quanto a pagina 34 ne vengono dichiarate 10, mentre a pagina 50 ne vengono indicate solo 8); inoltre, in alcuni casi le schede sarebbero state rilasciate ai votanti non aperte bensì chiuse; ancora, al momento dello scrutinio sarebbero state aperte numerose schede intestate al Comune di Moiano (senza che tale circostanza venisse verbalizzata); infine, ad entrambe le candidate a consigliere comunale Gatti Giovanna e Pitocchi Giuseppina (appartenenti alla lista rappresentata da Giovanni Rosario Lombardi) sarebbero stati assegnati a verbale 20 voti in meno rispetto a quelli effettivamente conseguiti (rispettivamente, 28 e 40, invece di 48 e 60);

- dall'esame del verbale della Sezione n. 5, sarebbero letteralmente scomparse nel nulla n. 145 schede autenticate e non utilizzate (essendo stata depennata a verbale la pagina recante tale indicazione).

4. Le parti ricorrenti, nel produrre stralcio degli atti impugnati, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e copia di denuncia/querela proposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i fatti oggetto

di causa, hanno poi ribadito che le gravi irregolarità denunciate (e risultanti dai medesimi verbali) rendono inattendibile il risultato elettorale e pertanto ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.

5. L'Avvocatura dello Stato si è costituita per la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pignataro Maggiore, l'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ed il Ministero dell'Interno, depositando relazione amministrativa e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. Il **Comune di Calvi Risorta** ed i controinteressati Giovanni Marrocco, Franca Taffuri, Giacomo Iodice, Enzo Izzo, Vittoria Caranci, Nicola Cipro, Nicola D'Onofrio, Maria Rosaria Russo, Angioletta Vanda Natale si sono costituiti in giudizio contestando specificamente le argomentazioni e deduzioni contenute in ricorso, affermando che le irregolarità riscontrate o sono inesistenti o sono dovute a semplici omissioni formali, assolutamente non idonee (alla luce del principio della strumentalità delle forme) ad inficiare la legittimità sostanziale delle operazioni di voto e del risultato elettorale finale. Hanno inoltre contestato la validità probatoria delle dichiarazioni di notorietà prodotte dal ricorrente. La difesa del Comune resistente ha altresì chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione di quello penale innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

7. All'udienza del giorno 11 dicembre 2014, la causa è stata introitata in decisione.

8. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in esame, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

9. Ciò posto, il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione, disporre verifica, che dovrà essere eseguita dall'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Segnatamente, a riscontro delle censure articolate dai ricorrenti, occorre verificare (mediante esame dei verbali di sezione e dei relativi allegati, delle tabelle di

scrutinio, nonché mediante riconteggio delle schede):

1) per quanto riguarda la Sezione n. 1,

- il numero degli iscritti nella lista degli elettori della Sezione consegnata dal Comune;
- il numero degli iscritti nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato Membro dell'Unione Europea;
- il numero delle schede autenticate;
- il numero totale di votanti;
- in relazione ai quattro elettori affetti da infermità fisica che hanno votato con un accompagnatore, se sono stati esibiti certificati medici e se questi sono stati allegati al verbale (come indicato a pag. 19 del verbale);
- ogni altra circostanza utile ai fini in esame;

2) per quanto riguarda la Sezione n. 2,

- il numero degli iscritti nella lista degli elettori della Sezione consegnata dal Comune;
- il numero delle schede autenticate;
- il numero totale di votanti;
- il numero delle schede autenticate non utilizzate;
- ogni altra circostanza utile ai fini in esame;

3) per quanto riguarda la Sezione n. 3,

- il numero degli iscritti nella lista degli elettori della Sezione consegnata dal Comune;
- il numero delle schede autenticate;
- il numero totale di votanti;
- il numero delle schede autenticate non utilizzate;
- in relazione all'elettore affetto da infermità fisica che ha votato con un accompagnatore, se è stato esibito certificato medico e se questo è stato allegato al

verbale (come indicato a pag. 19 del verbale);

- ogni altra circostanza utile ai fini in esame;

4) per quanto riguarda la Sezione n. 4,

- il numero degli iscritti nella lista degli elettori della Sezione consegnata dal Comune;

- il numero degli iscritti nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato Membro dell'Unione Europea;

- il numero delle schede autenticate;

- il numero totale di votanti;

- il numero delle schede nulle (se sono 10 oppure 8);

- il numero delle schede contestate e non attribuite;

- il numero delle schede autenticate non utilizzate;

- se, tra le schede utilizzate per la votazione, siano state aperte schede intestate al Comune di Moiano;

- il numero di voti di preferenza effettivamente conseguiti dalle candidate a consigliere comunale Giovanna Gatti e Giuseppina Pitocchi (appartenenti alla Lista n. 1);

- ogni altra circostanza utile ai fini in esame;

5) per quanto riguarda la Sezione n. 5,

- il numero degli iscritti nella lista degli elettori della Sezione consegnata dal Comune;

- il numero delle schede autenticate;

- il numero totale di votanti;

- il numero delle schede autenticate non utilizzate;

- ogni altra circostanza utile ai fini in esame.

10. I ricorrenti dovranno versare la somma di euro 1.000,00 (mille/00) presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli entro e non oltre il termine perentorio

di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente ordinanza, a pena di improcedibilità dei ricorsi.

L'attività di verifica dovrà essere svolta alla presenza delle parti costituite (i cui difensori dovranno essere previamente avvisati dal funzionario verificatore della data e del luogo di svolgimento delle relative operazioni).

A completamento della suddetta attività di verifica dovrà essere redatta relazione finale, ove dovrà farsi espressamente menzione anche delle formalità di rito seguite.

Il funzionario verificatore dovrà trasmettere presso la segreteria di questo Tribunale la relazione finale, copia autentica dei verbali e delle tabelle di scrutinio delle Sezioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, nonché ogni altro atto e documento ritenuto utile, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di versamento da parte delle ricorrenti della suindicata somma di euro 1.000,00 (mille/00) presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

11. Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese e viene fissata, per l'ulteriore trattazione della causa, l'udienza pubblica del 23 aprile 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, secondo le modalità ed entro i termini ivi indicati.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del 23 aprile 2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)